

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2417 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo di negoziare su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo equivalente determinate categorie di derivati, o sottocategorie degli stessi, che sono state dichiarate soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo per i derivati sufficientemente liquidi e disponibili per la negoziazione in almeno una sede di negoziazione.
- (2) Per i derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata in contratti derivati con le caratteristiche più standardizzate. Tali caratteristiche dovrebbero pertanto essere prese in considerazione al momento di stabilire le categorie di derivati soggette all'obbligo di negoziazione.
- (3) Analogamente, la liquidità dei derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione è concentrata in contratti derivati con una determinata durata di riferimento. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di negoziazione ai derivati aventi tale durata di riferimento. Al fine di distinguere i contratti derivati che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti derivati che iniziano a partire da una determinata data in futuro, la durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data effettiva alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. Tuttavia, per tenere in debito conto il modello di liquidità dei derivati ed evitare l'elusione dell'obbligo di negoziazione, è importante che le durate di riferimento non siano utilizzate come soglie rigorose ma come punti di riferimento per determinati intervalli.
- (4) Per i derivati su crediti, per quanto riguarda i due credit default swap su indici soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata nella serie on-the-run corrente e nell'ultima serie off-the-run. È pertanto opportuno limitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione ai derivati appartenenti a queste serie.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione <sup>(3)</sup> (derivati OTC su tassi d'interesse) e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione <sup>(4)</sup> (derivati OTC su crediti) individuano quattro categorie di controparti cui si applica l'obbligo di compensazione. Al fine di tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna categoria di controparte, in tali regolamenti delegati è stata inoltre stabilita l'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione. Considerato il nesso esistente tra l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione, l'obbligo di negoziazione per ciascuna categoria di controparte dovrebbe acquistare efficacia soltanto dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 103 del 19.4.2016, pag. 5).

- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) Il presente regolamento è adottato sulla base dello stato di cose, e in particolare della liquidità, al momento della sua adozione e sarà riesaminato e modificato, se del caso, in linea con l'evoluzione del mercato.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (9) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione**

I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014.

I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.

#### *Articolo 2*

### **Date di decorrenza dell'obbligo di negoziazione**

Per ciascuna categoria di controparti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 diventa effettivo a decorrere da una delle seguenti date:

- a) 3 gennaio 2018; oppure, se posteriore,
- b) la data di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 o all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per la categoria di controparti in questione.

#### *Articolo 3*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

**Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione**

Tabella 1

**Fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR**

<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – EUR EURIBOR 3 e 6M</b>		
Valuta di regolamento	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	Spot (T+2)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	EURIBOR 6M	EURIBOR 3M
Frequenza di revisione	Semestrale o trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

Tabella 2

**Fixed-to-float interest rate swap denominati in USD**

<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 3M</b>		
Valuta di regolamento	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	IMM (le due prossime date IMM)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	USD LIBOR 3M	USD LIBOR 3M
Frequenza di revisione	Trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 6M</b>		
Valuta di regolamento	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	IMM (le due prossime date IMM)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	USD LIBOR 6M	USD LIBOR 6M
Frequenza di revisione	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

Tabella 3

**Fixed-to-float interest rate swap denominati in GBP**

<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – GBP LIBOR 3 e 6M</b>		
Valuta di regolamento	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+0)	Spot (T+0)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/365F	Giorni effettivi/365F
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	GBP LIBOR 6M	GBP LIBOR 3M
Frequenza di revisione	Semestrale o trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/365F	Giorni effettivi/365F

Tabella 4

**CDS su indici**

Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni